

Legge d'introduzione al Codice civile svizzero

Modifica del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

La legge d'introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 4

⁴ La sovrastanza comunale o il servizio da questa designato nel luogo di domicilio della persona avente diritto è competente per l'aiuto all'incasso giusta l'articolo 131 capoverso 1 e l'**articolo 290**.

Art. 15 cpv. 1 n. 9 e cpv. 3

¹ Il Governo è competente nei seguenti casi:

9. Art. 268 cpv. 1, decisione relativa all'adozione.

³ Contro le decisioni del Governo giusta il capoverso 1 cifre 1 e 5–9 può essere presentato appello al Tribunale cantonale conformemente al Codice di procedura civile. Lo stesso vale per decisioni dei dipartimenti, per quanto il diritto federale non preveda un'altra autorità.

2. DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

A. *Dell'adozione*

Art. 36

¹ Il Governo decide in merito all'adozione su proposta dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti. 1. Procedura

² L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può incaricare degli accertamenti un servizio idoneo.

³ Le autorità cantonali, regionali e comunali, nonché terzi sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per la decisione d'adozione.

⁴ Il Governo designa l'autorità centrale per le convenzioni internazionali nel settore dell'adozione.

Art. 36a

2. Conoscenza della filiazione

¹ Il Governo designa l'autorità che coordina la procedura d'informazione sui dati personali dei genitori naturali e che su richiesta consiglia e sostiene il minore.

² Essa può incaricare servizi idonei in particolare di ulteriori accertamenti, della consulenza, della presa di contatto e della mediazione.

B. Diritto al mantenimento

Art. 37

Anticipi

Il comune di domicilio del figlio avente diritto al mantenimento versa anticipi per il mantenimento dello stesso quando i genitori non soddisfano il loro obbligo di mantenimento (art. 293 cpv. 2 CC).

C. Protezione dei minori e degli adulti

Art. 38

I. Autorità di protezione dei minori e degli adulti

1. Posizione e compito
a) In generale

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è un'autorità cantonale indipendente nell'applicazione del diritto.

² Essa svolge i compiti di protezione dei minori e degli adulti attribuiti dal Codice civile e dal rimanente diritto federale, se il diritto cantonale non delega tali competenze a un'altra autorità.

Art. 38a

b) Convenzioni internazionali

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è autorità centrale per le convenzioni internazionali nei settori della protezione dei minori e degli adulti, nonché autorità preposta all'esecuzione in caso di rinvio di minori.

² Essa può incaricare servizi idonei dell'adempimento di compiti, in particolare dell'accertamento della situazione del minore e della famiglia all'estero, dello svolgimento di procedure di conciliazione e mediazione all'estero, nonché del rinvio di un minore all'estero.

Art. 39

2. Vigilanza

¹ Dal punto di vista amministrativo, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è subordinata al Dipartimento designato dal Governo.

² Il Governo esercita la vigilanza sull'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 40

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è composta dall'autorità specializzata quale organo decisionale e dal segretariato dell'autorità.

3. Tratti fondamentali dell'organizzazione

² Il segretariato dell'autorità sostiene l'autorità specializzata dal profilo professionale, tiene il controllo degli affari e provvede ai compiti di cancelleria.

³ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti gestisce sedi distaccate decentralizzate.

Art. 41

È considerato sede dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti e quindi domicilio del minorenne sotto tutela (art. 25 cpv. 2) e del maggiorenne sotto curatela generale (art. 26) il comune:

4. Sede

- a) nel quale l'interessato ha il proprio domicilio al momento della costituzione della tutela oppure della curatela generale, oppure
- b) nel quale trasferisce il proprio domicilio dopo la costituzione della tutela o della curatela generale.

Art. 42

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è composta da un direttore e dal suo sostituto, nonché dal necessario numero di:

5. Effettivo

- a) membri dell'autorità specializzata;
- b) funzionari incaricati e impiegati di cancelleria qualificati del segretariato dell'autorità.

² L'autorità specializzata è di norma composta da membri a tempo pieno e a titolo principale che dispongono della necessaria idoneità personale e di un diploma nei settori del diritto, dell'assistenza sociale o della pedagogia/psicologia.

³ Se la situazione lo richiede, il Governo può impiegare persone con conoscenze particolari quali membri dell'autorità a titolo accessorio.

⁴ Nell'occupazione dei posti si deve tenere adeguatamente conto delle lingue ufficiali del Cantone, nonché di un'equilibrata rappresentazione dei sessi.

Art. 43

Al direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti spettano in particolare i compiti seguenti:

6. Gestione

- a) occuparsi della gestione del personale, aziendale e specialistica dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti;
- b) controllare l'intera attività dell'autorità;
- c) garantire una formazione e un perfezionamento professionale adeguati;

- d) impartire istruzioni;
- e) rappresentare verso l'esterno l'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 44

7. Assunzione e
previdenza
professionale

- ¹ Le condizioni di assunzione e la previdenza professionale dei membri dell'autorità e degli altri collaboratori dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti si conformano al diritto cantonale sul personale e sulla previdenza professionale.
- ² Il direttore e il suo sostituto, nonché gli altri membri dell'autorità sono nominati dal Governo.
- ³ La competenza per l'assunzione e il licenziamento degli altri collaboratori si conforma alla legge sul personale.

Art. 45

II.Ufficio dei
curatori
professionali
1. Posizione e
compiti

- ¹ La gestione di un ufficio dei curatori professionali è un compito regionale.
- ² Le corporazioni regionali possono svolgere il compito da sole o in comune. Sono tenute a collaborare se per quanto concerne il numero minimo di specialisti e settori non raggiungono i requisiti necessari per un servizio specializzato costantemente reperibile.
- ³ Gli uffici dei curatori professionali sono servizio di gestione del mandato e servizio d'accertamento decentralizzato per l'autorità di protezione dei minori e degli adulti. A essi compete il reclutamento, la consulenza e il sostegno ai curatori privati.

Art. 46

2. Effettivo

- ¹ Gli uffici dei curatori professionali sono composti da un direttore e dal suo sostituto, nonché dal necessario numero di curatori professionali a tempo pieno e a titolo principale e di impiegati di cancelleria.
- ² Le corporazioni regionali devono garantire che vengano creati e occupati i posti necessari per una gestione del mandato e un'attività d'accertamento professionalmente adeguate e tempestive.

Art. 47

3. Presupposti
d'assunzione

- ¹ Può essere assunto quale curatore professionale chi dispone della necessaria idoneità personale e di un diploma riconosciuto, di norma nei settori del diritto, dell'assistenza sociale o della pedagogia/psicologia.
- ² In casi eccezionali motivati, con il consenso dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, si può prescindere dal requisito di un diploma riconosciuto.

Art. 48

Il direttore gestisce l'ufficio dei curatori professionali, controlla tutte le attività e rappresenta l'ufficio verso l'esterno.

Art. 49

I curatori professionali si occupano di tutele e curatele che l'autorità di protezione dei minori e degli adulti non delega a terzi.

Art. 50

¹ I curatori sono soggetti alla vigilanza materiale dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, che può loro impartire istruzioni.

² L'autorità di protezione dei minori e degli adulti provvede ad adeguate offerte di perfezionamento professionale.

III. Direzione
degli uffici dei
curatori
professionali
1. In generale

2. Vigilanza

Art. 51

L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può accollare i costi dell'esecuzione sostitutiva ai curatori che colpevolmente non adempiono ai loro doveri.

3. Esecuzione
sostitutiva

Art. 52

¹ Ogni medico dell'assistenza di base o psichiatra ammesso all'esercizio indipendente della professione nel Cantone, come pure il medico competente dell'istituto collocante sono autorizzati a ordinare il ricovero a scopo di assistenza.

IV. Ricovero a
scopo di
assistenza
1. Ricovero
medico
a) Ordine

² Per l'esecuzione si può ricorrere all'aiuto della polizia.

³ La decisione di ricovero medico va comunicata all'autorità di protezione dei minori e degli adulti e al rappresentante legale.

Art. 52a

Se il ricovero medico dura più di sei settimane, al più tardi otto giorni prima della scadenza di tale termine l'istituto deve presentare all'autorità di protezione dei minori e degli adulti una richiesta motivata di continuazione della misura.

b) Proroga

Art. 53

¹ Per il trasferimento in un altro istituto è necessaria una nuova decisione di ricovero.

2. Trasferimento
in un altro
istituto

² La competenza si conforma a quella per la dimissione.

Art. 54

¹ L'istituto decide in merito alla dimissione in caso di ricovero medico fino a sei settimane, come pure in singoli casi nei quali l'autorità di protezione dei minori e degli adulti gli ha delegato la competenza relativa alla dimissione.

3. Dimissione

² Se la competenza per la dimissione spetta all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, l'istituto deve presentare una proposta motivata appena le condizioni per il ricovero non sono più adempite.

Art. 55

4. Assistenza e cure ¹ All'occorrenza, l'istituto può concordare con la persona ricoverata, successive al ricovero prima della sua dimissione, assistenza e cure successive al ricovero adeguate. L'accordo va inserito nella decisione di dimissione.

a) Principio

² Se non si giunge a un tale accordo, insieme alla dimissione possono venire ordinate assistenza e cure successive al ricovero adeguate.

³ Assistenza e cure successive al ricovero vanno limitate a un massimo di dodici mesi.

Art. 55a

b) Ordine **¹ Assistenza e cure successive al ricovero vengono ordinate dall'istanza competente per la dimissione.**

² L'istituto presenta proposta all'autorità di protezione dei minori e degli adulti o le comunica la propria decisione.

Art. 55b

c) Revoca **¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti vigila sull'assistenza e le cure successive al ricovero.**

² Essa le revoca se lo scopo è raggiunto oppure non può essere raggiunto e se è necessario un ricovero a scopo di assistenza.

³ Assistenza e cure successive al ricovero terminano al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista un nuovo ordine dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 56

5. Misure ambulatoriali
a) Ordine

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può ordinare misure ambulatoriali in base a una raccomandazione medica.

² Sono ammesse misure che appaiano adeguate a impedire un ricovero a scopo di assistenza o a evitare una ricaduta. Si tratta in particolare dei seguenti obblighi:

- a) ricorrere regolarmente a una consulenza o accompagnamento professionali;**
- b) sottoporsi a una terapia o a un trattamento indicato per ragioni mediche;**
- c) assumere medicamenti indicati per ragioni mediche;**
- d) astenersi dal consumo di bevande alcoliche e di altre sostanze che creano dipendenza;**
- e) attenersi ad altre norme di comportamento.**

³ Se una persona si oppone all'obbligo di assumere medicamenti, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può dispornne la somministrazione coatta.

⁴ Le misure ambulatoriali possono fare parte dell'assistenza e delle cure successive al ricovero.

Art. 56a

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti vigila sul rispetto della misura ambulatoriale e verifica ogni anno se le condizioni sono ancora adempiete.

² Essa la revoca se lo scopo è raggiunto oppure non può essere raggiunto e se è necessario un ricovero a scopo di assistenza.

Art. 57

¹ Fatte salve disposizioni divergenti della presente legge e del Codice civile, la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa.

V. Procedura
1. Diritto applicabile

² La lingua del procedimento si conforma alla legge cantonale sulle lingue.

³ I procedimenti nel settore della protezione dei minori e degli adulti non sono pubblici.

Art. 58

¹ Il procedimento dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti diviene pendente in giudizio con l'inoltro di una domanda o tramite l'apertura d'ufficio.

2. Litispendenza

² Il procedimento viene aperto d'ufficio:

- a) se perviene una denuncia di minaccia non palesemente infondata;
- b) in presenza di indizi concreti relativi al bisogno d'aiuto di un minorenne o di un maggiorenne;
- c) se l'autorità viene adita nei casi stabiliti dal Codice civile.

³ L'apertura del procedimento va comunicata alle parti.

Art. 59

¹ Il direttore dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti istruisce il procedimento fino alla decisione o affida questo compito a un altro membro dell'autorità. Rientrano nella competenza della direzione del procedimento in particolare:

3. Direzione del procedimento e istruzione
a) In generale

- a) ordine di provvedimenti cautelari in caso di particolare urgenza (art. 445 cpv. 2);
- b) designazione di un rappresentante nel procedimento per la protezione degli adulti e istituzione di una curatela nel procedimento per la protezione dei minori (art. 449a e art. 314 cpv. 3);

c) concessione del gratuito patrocinio.

² Il membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione può incaricare dei necessari accertamenti gli uffici dei curatori professionali, il segretariato dell'autorità o altri servizi idonei.

³ In caso di procedimenti che non intervengono in misura importante nella situazione giuridica dell'interessato, l'istruzione può essere delegata al segretariato dell'autorità.

⁴ Qualora non vi sia una competenza individuale, il direttore decide in merito alla composizione e alla convocazione del collegio giudicante, su proposta del membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione.

Art. 59a**b) Audizione**

¹ L'audizione personale dell'interessato viene svolta da un membro dell'autorità. Eccezionalmente si può incaricare dell'audizione un terzo idoneo.

² Il contenuto sostanziale per la decisione va annotato in un verbale.

Art. 59b**c) Esecuzione dell'obbligo di collaborare**

¹ Se le persone interessate dal procedimento o terzi rifiutano ingiustificatamente di collaborare al procedimento, il membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione può ordinare l'esercizio coatto dell'obbligo di collaborare. Sono ammessi in particolare:

- a) la traduzione forzata;
- b) la perquisizione domiciliare;
- c) la visita medica forzata;
- d) l'edizione o il sequestro di documenti, oggetti o valori patrimoniali.

² Per l'esercizio coatto si può ricorrere all'aiuto della polizia.

³ Le persone che violano ingiustificatamente l'obbligo di collaborare devono farsi carico dei costi provocati dall'esercizio coatto.

Art. 60**4. Decisione
a) Autorità
collegiale**

¹ Qualora non sia prevista una competenza individuale, l'autorità specializzata decide in composizione di tre membri.

² Il membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione detiene la presidenza del collegio giudicante interdisciplinare.

³ In caso di unanimità, l'autorità specializzata può prendere la propria decisione mediante circolazione degli atti. Negli altri casi o su proposta di un membro del collegio giudicante, tiene un dibattimento orale.

Art. 60a**b) Competenza
individuale**

¹ In caso di competenza individuale, la decisione spetta di norma al membro dell'autorità che si è occupato dell'istruzione.

² Rientrano nelle competenza individuale in particolare:

- a) l'ordine o la revoca dell'effetto sospensivo nella procedura di appello (art. 450c e art. 450e);
- b) l'emanazione di decisioni d'esecuzione (art. 450g);
- c) l'emanazione di decisioni di stralcio e di non entrata nel merito.

³ Il Governo può prevedere in un'ordinanza la competenza individuale per altre decisioni, se il potere d'apprezzamento è scarso, se non è necessaria una valutazione interdisciplinare o se non sono controverse.

Art. 61

¹ Il Tribunale cantonale è l'autorità giudiziaria di reclamo.

5. Autorità
giudiziaria di
reclamo

² Fatte salve disposizioni divergenti della presente legge e del Codice civile, la procedura si conforma al Codice di procedura civile e alla legislazione d'applicazione cantonale.

³ Non trovano applicazione le disposizioni sulla sospensione del termine.

Art. 62

¹ Gli specialisti dei settori medicina, cure, formazione, educazione, assistenza, consulenza sociale e religione che nell'esercizio della loro professione vengono a conoscenza della necessità d'aiuto di un minore o di una persona adulta, sono obbligate a darne avviso.

VI. Disposizioni
comuni,
1. Obblighi di
avviso cantonali

² Chi è in possesso di direttive del paziente, deve comunicarle al medico curante, qualora venga a conoscenza dell'incapacità di discernimento della persona che le ha impartite.

Art. 63

¹ La riscossione di spese per la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti si conforma alla legislazione sulla giustizia amministrativa.

2. Spese e
ripetibili

² I costi delle misure sono a carico dell'interessato o dei genitori del minore, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi. In via sussidiaria vanno sostenuti secondo le disposizioni della legge cantonale sull'assistenza.

³ In procedimenti dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti non vengono di norma concesse ripetibili.

Art. 64

¹ Gli atti vengono archiviati dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti, rispettivamente, in caso di procedura giudiziaria, dal Tribunale.

3. Archiviazione
a) Competenza

² Una volta conclusa la tutela o la curatela, i curatori sono tenuti a consegnare tutti gli atti all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 64a

b) Consultazione degli atti ¹ In merito alla consultazione degli atti di procedimenti conclusi, decide l'autorità che conserva gli atti.

² La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.

³ Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate entro 30 giorni con reclamo scritto all'autorità di vigilanza.

Art. 65

4. Responsabilità Il regresso sulla persona che ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave avviene secondo la legge sulla responsabilità dello Stato.

Art. 66

5. Disposizioni esecutive Il Governo disciplina in un'ordinanza i dettagli riguardanti in particolare:

- a) l'organizzazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti e le ubicazioni delle sedi distaccate;
- b) i requisiti relativi al necessario numero di collaboratori e discipline per un ufficio dei curatori professionali;
- c) i requisiti posti all'effettivo di curatori professionali;
- d) la direzione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti e degli uffici dei curatori professionali;
- e) il ricovero a scopo di assistenza;
- f) il compenso per i membri a titolo accessorio dell'autorità specializzata, nonché per i curatori privati;
- g) le tasse.

Art. 76 cpv. 1

¹ Il presidente del tribunale distrettuale nomina un amministratore dell'eredità con i diritti e i doveri di un curatore (art. 408 cpv. 1 e 2).

Art. 163

¹ La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice.

² Se ordinanze del Gran Consiglio che non corrispondono alle prescrizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale non si trovano in accordo con la revisione parziale del Codice civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), il Gran Consiglio le può modificare tramite

ordinanza.

Appendice

(art. 163 cpv. 1)

Modifica di atti normativi

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2005 (CSC 130.100)**Art. 3 cpv. 3**³ Non concerne il testo italiano.**Art. 21****Non concerne il testo italiano**¹ Non concerne il testo italiano.² Per i **minorenni** maggiori di 16 anni ciò vale solo con il loro consenso scritto.³ Con il compimento del 16° anno di età, i **minorenni** possono presentare autonomamente una domanda di naturalizzazione o di svincolo dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale. La domanda deve essere firmata anche dal rappresentante legale.**Art. 22****Persone sottoposte a curatela generale**¹ Per le persone **sottoposte a curatela generale** la domanda di naturalizzazione o di svincolo dalla cittadinanza cantonale o dall'attinenza comunale deve essere presentata dal rappresentante legale.² La domanda necessita dell'approvazione dell'autorità **di protezione dei minori e degli adulti**.**2. Legge sull'affiliazione del 14 febbraio 2007 (CSC 219.050)****Art. 14 cpv. 1 lett. a**¹ L'accoglimento di minori è soggetto all'obbligo di autorizzazione se:

- a) di giorno e di notte vengono offerti quattro e più posti per l'educazione, l'assistenza, la formazione, l'osservazione o il trattamento di **minorenni**;

3. Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (CSC 320.100)**Art. 9 cpv. 2**

² Quando si tratta di interessi dei figli, il tribunale può incaricare dell'esecuzione l'autorità **di protezione dei minori** del luogo di residenza dei figli.

4. Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 16 giugno 2010 (CSC 350.100)**Art. 27**

Anche **i curatori, nonché** le autorità di protezione dei minori e degli adulti o di assistenza sociale competenti per l'assistenza alle persone aventi diritto al mantenimento sono autorizzati a presentare una querela contro la trascuranza dell'obbligo di mantenimento.

5. Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni del 27 agosto 2009 (CSC 350.500)**Art. 13 lett. i**

I penitenziari cantonali, nonché le altre istituzioni servono all'esecuzione:

- i) **del ricovero a scopo di assistenza.**

Art. 17 cpv. 4

⁴ All'Ufficio spetta la competenza di disporre misure provvisionali necessarie per motivi di sicurezza pubblica. In caso di necessità, esso informa **l'autorità di protezione dei minori e degli adulti**. Entrambi decidono di comune accordo le misure necessarie.

6. Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 26 novembre 2000 (CSC 421.000)**Art. 14**

Allievi ed allievi che disturbano in continuazione la lezione o il clima durante l'insegnamento, benché siano stati messi in guardia e informati quanti esercitano l'autorità parentale, possono essere esclusi dall'insegnamento tramite decisione del consiglio scolastico in base a un rapporto scritto del competente ispettorato scolastico e del Servizio psicologico scolastico e dopo notifica all'autorità **di protezione dei minori**.

7. Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni del 2 dicembre 1984 (CSC 500.000)

Art. 22a cpv. 1

¹ Non concerne il testo italiano.

Art. 24 cpv. 1

¹ Contro la loro volontà i malati psichici possono essere **ricoverati** o trattenuti soltanto **secondo** le disposizioni **sul ricovero** a scopo di assistenza.

Art. 35 cpv. 2 lett. b

² Sono per legge liberate dal segreto professionale:

- b) se comunicano alle autorità competenti osservazioni dalle quali si può dedurre un crimine o un delitto contro l'integrità fisica o la vita, la salute pubblica o l'integrità sessuale oppure se appare indicata una misura di protezione **di minori o di adulti**.

8. Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni del 7 dicembre 1986 (CSC 546.100)

Art. 11 cpv. 2

² I servizi sociali regionali collaborano con **l'autorità di protezione dei minori e degli adulti e gli uffici dei curatori professionali**.

9. Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno del 3 dicembre 1978 (CSC 546.250)

Art. 2 cpv. 3

³ Le persone nel bisogno hanno diritto alla stessa tariffa che gli indigeni negli ospedali, negli ospizi e **in altri istituti di assistenza**.

Art. 3

L'autorità sociale indaga sulle cause del bisogno e, se del caso, propone all'autorità di **protezione degli adulti** i necessari provvedimenti per evitare l'indigenza incombente o eliminarla qualora fosse già subentrata. Tali proposte possono essere presentate anche dall'Ufficio cantonale **del servizio** sociale.

Art. 6 cpv. 3

³ Non si costituisce domicilio assistenziale con la dimora in un ospizio, ospedale o altro istituto o con il collocamento in una famiglia ordinato **dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti**.

10. Legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali del 12 giugno 1994 (CSC 546.300)**Art. 2 cpv. 1 lett. a**

¹ Sono soggette al conguaglio degli oneri tutte le spese nette dei comuni basate su prestazioni ai sensi:

- a) dell'ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli **aventi diritto al mantenimento**;

11. Legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 2004 (CSC 613.000)**Art. 14**

La Polizia cantonale può ricondurre minorenni a chi detiene la custodia ^{Consegna di} parentale o all'autorità **di protezione dei minorenni** [...].

Art. 16 cpv. 1 lett. b

¹ La Polizia cantonale può decidere l'allontanamento immediato conformemente all'articolo 28b capoverso 4 CC, per al massimo dieci giorni. La decisione va accompagnata da un'indicazione dei rimedi giuridici e:

- b) va trasmessa al presidente del Tribunale distrettuale e, nel caso **siano interessati dei minorenni**, all'autorità **di protezione dei minorenni**, entro 24 ore;

12. Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 (CSC 720.000)**Art. 10 cpv. 5**

⁵ Non concerne il testo italiano.

Art. 150 cpv. 1 e 2

¹ L'Amministrazione cantonale delle imposte provvede all'inventario e all'apposizione dei sigilli. All'Amministrazione delle imposte va inviata una copia degli inventari ordinati **dal Tribunale distrettuale** o dall'autorità **di protezione dei minorenni e degli adulti**.

² All'allestimento dell'inventario dovranno assistere almeno un erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o **sotto curatela generale**.

13. Legge sulle imposte comunali e di culto del 31 agosto 2006 (CSC 720.200)

Art. 8 cpv. 2 lett. b

² Non concerne il testo italiano.

14. Legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 (CSC 740.000)

Art. 7 cpv. 1 lett. d

¹ La consegna della licenza di caccia viene negata alle persone che:

- d) si trovano sotto curatela generale, a meno che il curatore non abbia espresso il suo consenso;

15. Legge cantonale sulla pesca del 26 novembre 2000 (CSC 760.100)

Art. 6 cpv. 1

¹ Il diritto di pescare sotto sorveglianza autorizza i giovani di età fino a 13 anni ad esercitare la pesca sotto sorveglianza di un titolare **maggiorenne** della licenza. Per il limite d'età fa stato l'anno civile.

II.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2013.